

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 31 gennaio 2018, n. 10
“PROGEVA S.R.L.” – Installazione di compostaggio in Laterza (TA) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie – Caione. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07 luglio 2015 e successivi aggiornamenti.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l’incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato il dott. Giuseppe Maestri dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

- Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
 - la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
 - l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
 - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
 - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.;
 - il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
 - il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - il D.M. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".

Vista la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione in esame si qualifica come installazione esistente "non già soggetta ad AIA", definizione quest'ultima riportata all'articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014, modificato dal Decreto Legge 92/2015 e dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, stabilisce che *"l'Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adempimenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*.

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 21 del 22 febbraio 2017 nonché Determinazione Dirigenziale n. 55 del 13 aprile 2017 di aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e s.m.i ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, consistente complessivamente nella unificazione dei due biofiltri associati al primo stralcio funzionale e la redistribuzione delle vasche di raccolta delle acque, a seguito di sviluppi planoaltimetrici della progettazione esecutiva.

In particolare, la modifica proposta relativamente all'unificazione dei due biofiltri risulta in linea con le finalità dell'articolo 270 comma 4 del Testo Unico Ambientale secondo cui *"Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello*

stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione".

Ne deriva, quindi, la sostituzione del quadro riassuntivo delle emissioni EC1 ed EC2 associate al primo e secondo stralcio funzionale (vedi documento tecnico AIA rilasciata con DD 14/2015) con il seguente:

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 23/2015	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio	
EC1	(Nuovo biofiltro sostitutivo dei biofiltri 1 e 2 già previsti in DD 14/2015)	Capannoni ricezione, pretrattamento, vagliatura e maturazione	2	160.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torri di lavaggio	Semestrale
					Limonene		500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³		
					Ammoniaca + Ammine espresse come NH ₃	< 1 - 20 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³		
					H ₂ S		1 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³		
					Concentrazione odori	300 ouE/m ³		300 ouE/m ³		
					dimetillamina		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
					metilamina		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
					Dimetildisolfuro		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
					dimetilsolfuro		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
					a-pinene		200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³		
					b-pinene		300 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³		

Nella comunicazione, in esame, il Gestore ha proposto anche la modifica delle prescrizioni n. 39, 40 e 41 del Documento tecnico AIA (DD 47/2015) così formulate:

“Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio, associate ai biofiltri, garantiscano;

39. Velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec

40. Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;

41. Altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm; rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2:1.000 espresso in m³/Nm³”

A riguardo, con nota prot. 8785 del 15/09/2017, venivano chieste integrazioni al Gestore che con lettera, acquisita al prot. 9017 del 22/09/2017, motivava detta modifica in ragione della scelta di installare torri di lavaggio a letto flottante ritenute più performanti delle torri di lavaggio inizialmente previste a letto statico. Inoltre, secondo il Gestore, le previste torri di lavaggio a letto flottante rappresentano una innovazione tecnologica prevista espressamente nel “BREF Reference Document for Common Waste Water and wastegas

treatment/management (2016) – punto 3.5.1.2.4” nonché sono adeguate alle Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla DGR 30 maggio 2012 – n. IX/3552.

Pertanto, con nota prot. 10031 del 20/10/2017 e successiva prot. 219 del 09/01/2018, veniva chiesto uno specifico parere tecnico all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

Il CRA – Direzione Scientifica di ARPA Puglia con nota prot. 3729-32 del 19/01/2018 riscontrava la richiesta della Regione Puglia esprimendo parere favorevole a:

- eliminazione delle prescrizioni 39, 40 e 41 del Documento tecnico AIA (DD 47/2015) in ragione della definizione più adeguata delle caratteristiche minime delle torri di lavaggio secondo la scheda AU.ST.03 delle Linee Guida della Regione Lombardia sopra citate rispetto a quelle più generiche per gli scrubbers richiamate nelle attuali prescrizioni AIA in esame;
- alla modifica in esame subordinatamente alla condivisione preliminare di una proposta di protocollo di manutenzione, controllo e campionamento della superficie biofiltrante, così come risultante dall’accorpamento dei presidi corrispondenti ai già definiti punti di emissione EC1 ed EC2, con il dettaglio della divisione in aree della superficie (finalizzata ad impedire la localizzazione dei campionamenti solo in alcune porzioni di biofiltro), la suddivisione in sub_aree per la verifica dei parametri richiesti e i criteri per l’individuazione dei punti di misura della velocità dell’effluente, i criteri per l’individuazione delle sub_aree su cui effettuare il campionamento e le modalità di campionamento ed analisi.

Infine, la modifica proposta in termini di redistribuzione delle aree di lavorazione e movimentazione, a parità di superfici complessive già autorizzate (vedi planimetria deposito materie prime ed ausiliarie/rifiuti 1° stralcio funzionale – elaborato 07.01 rev. 8/17 agosto 2017) con riallocazione delle vasche di raccolta e trattamento delle acque risulta non sostanziale in quanto non associata ad alcuna variazione quali-quantitativa in termini di trattamento rifiuti, ad alcuna nuova attivazione di scarichi in atmosfera e idrici nonché a variazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il procedimento amministrativo viene sinteticamente così ricostruito:

- in data 22 agosto 2017 veniva acquisita al prot. 8111 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la comunicazione di modifiche dell’impianto (art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi) per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale. Alla istanza era allegata anche l’evidenza del pagamento della tariffa istruttoria di euro 2.000 calcolata nei termini previsti dalla DGR 1113/2011 e DM 24 aprile 2008;
- con nota, prot. 8254 del 29/08/2017, il Servizio AIA/RIR comunicava l’avvio del procedimento fornendo le informazioni di cui agli artt. 7 e ss. della legge 241/90 e smi.
- In data 15 settembre 2017 con nota prot. 8785 il Servizio AIA-RIR chiedeva chiarimenti/integrazioni al Gestore per il prosieguo istruttorio e conseguentemente sospendeva il termine di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- Il Gestore trasmetteva le integrazioni richieste con nota acquisita al prot. 9017 del 22 settembre 2017;
- Il Servizio AIA-RIR chiedeva un parere tecnico ad ARPA Puglia al fine di riattivare e perfezionare il procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ARPA Puglia, con nota prot. 3729-32 del 19/01/2018 del CRA, forniva parere favorevole alle modifiche proposte subordinatamente a determinate prescrizioni.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- Per l’installazione, in esame, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 aggiornata per modifica non sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 22 febbraio 2017 e Determinazione Dirigenziale n. 55 del 13 aprile 2017;
- La modifica proposta dal Gestore, come sopra descritta, consiste complessivamente:
 - nella unificazione dei due biofiltri;
 - nel cambio delle previste torri a lavaggio statico poste a monte del sistema biofiltrante con torri di

lavaggio a letto flottante con conseguente sostituzione delle prescrizioni 39, 40 e 41 del Documento Tecnico allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale con la seguente:

“Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio a letto flottante, associate al biofiltro, garantiscano le seguenti performance prestazionali in accordo con quanto previsto dalla DGR Lombardia 30 maggio 2012 – n. IX/3552:

Numero di letti	Almeno 2 per reazione acido/base
Velocità	$3 < v < 5 \text{ m/s}$
Perdita di carico	$< 2 \text{ kPa}$
Altezza di strato letti	0,2 – 0,4 m
Tempo di contatto	$> 0,5 \text{ m/s per stadio}$
Portata di ricircolo	1 mc liquido/1000 mc aria

- nella redistribuzione delle aree di lavorazione e movimentazione, a parità di superfici complessive già autorizzate;
- La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
 - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
 - non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato fatta eccezione per l'unificazione dei punti di emissione EC1 ed EC2 in linea con le finalità dell'articolo 270 comma 4 del Testo Unico Ambientale;
 - le torri di lavaggio a letto flottante proposte, in sostituzione delle torri a lavaggio statico, sono previste dal BREF Reference Document for Common Waste Water and wastegas treatment/management (2016) – punto 3.5.1.2.4” nonché sono adeguate alle Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla DGR 30 maggio 2012 – n. IX/3552. Rappresentano inoltre sistemi di pretrattamento rispetto all'abbattimento finale del carico odorigeno che dovrà essere valutato attraverso il controllo dei livelli emissivi prescritti al sistema di biofiltrazione e non alle torri di lavaggio.

Allo stesso tempo si ritiene necessario subordinare la qualifica di modifica non sostanziale, per la realizzazione del sistema biofiltrante nella nuova configurazione, alla condivisione preliminare di una proposta di protocollo di manutenzione, controllo e campionamento della superficie biofiltrante, così come risultante dall'accorpamento dei presidi corrispondenti ai già definiti punti di emissione EC1 ed EC2, con il dettaglio della divisione in aree della superficie (finalizzata ad impedire la localizzazione dei campionamenti solo in alcune porzioni di biofiltro), la suddivisione in sub_aree per la verifica dei parametri richiesti e i criteri per l'individuazione dei punti di misura della velocità dell'effluente, i criteri per l'individuazione delle sub_aree su cui effettuare il campionamento e le modalità di campionamento ed analisi (vedi parere ARPA reso con nota prot. 3729-32 del 19/01/2018 allegato)

Ing. Paolo GAROFOLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;
- Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espone in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica proposta consistente in:
 - unificazione dei due biofiltri di cui alle emissioni EC1 ed EC2 associate al primo e secondo stralcio funzionale (vedi documento tecnico AIA rilasciata con DD 14/2015) con il conseguente nuovo quadro emissivo relativo al nuovo biofiltro:

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 23/2015	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
EC1	Capannoni ricezione, pretrattamento, vagliatura e maturazione	2	160.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torri di lavaggio	Semestrale
				Limonene		500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³		
				Ammoniaca + Ammine espresse come NH ₃	< 1 - 20 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³		
				H ₂ S		1 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³		
				Concentrazione odori	300 ouE/m ³		300 ouE/m ³		
				dimetilamina		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
				metilamina		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
				Dimetildisolfuro		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
				dimetilsolfuro		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³		
				a-pinene		200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³		
b-pinene		300 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³						

- cambio delle previste torri a lavaggio statico poste a monte del sistema biofiltrante con torri di lavaggio a letto flottante con conseguente sostituzione delle prescrizioni 39, 40 e 41 (primo stralcio funzionale) e 49, 50 e 51 (secondo stralcio funzionale) del Documento Tecnico allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale con la seguente:

“Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio a letto flottante, associate al biofiltro, garantiscano le seguenti performance prestazionali in accordo con quanto previsto dalla DGR Lombardia 30 maggio 2012 – n. IX/3552:

<i>Numero di letti</i>	<i>Almeno 2 per reazione acido/base</i>
<i>Velocità</i>	<i>$3 < v < 5 \text{ m/s}$</i>
<i>Perdita di carico</i>	<i>$< 2 \text{ kPa}$</i>
<i>Altezza di strato letti</i>	<i>0,2 – 0,4 m</i>
<i>Tempo di contatto</i>	<i>$> 0,5 \text{ m/s per stadio}$</i>
<i>Portata di ricircolo</i>	<i>1 mc liquido/1000 mc aria</i>

- redistribuzione delle aree di lavorazione e movimentazione, a parità di superfici complessive già autorizzate, (vedi planimetria deposito materie prime ed ausiliarie/rifiuti 1° stralcio funzionale – elaborato 07.01 rev. 8/17 agosto 2017) con riallocazione delle vasche di raccolta e trattamento delle acque.
- 2. di approvare la documentazione tecnica, acquisita al prot. 8111 del 22/08/2017 e 9017 del 22 settembre 2017;
- 3. di subordinare la messa in esercizio della modifica non sostanziale per la parte relativa al biofiltro, di cui al precedente punto 1, alla condivisione preliminare di una proposta di protocollo di manutenzione, controllo e campionamento della superficie biofiltrante, così come risultante dall'accorpamento dei presidi corrispondenti ai già definiti punti di emissione EC1 ed EC2, con il dettaglio della divisione in aree della superficie (finalizzata ad impedire la localizzazione dei campionamenti solo in alcune porzioni di biofiltro), la suddivisione in sub_aree per la verifica dei parametri richiesti e i criteri per l'individuazione dei punti di misura della velocità dell'effluente, i criteri per l'individuazione delle sub_aree su cui effettuare il campionamento e le modalità di campionamento ed analisi (vedi parere ARPA reso con nota prot. 3729-32 del 19/01/2018)
- 4. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- 5. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
- 6. che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 14 del 7 luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione integrata Ambientale.
- 7. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore “**PROGEVA srl**” con sede legale e di impianto in Laterza (TA) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c..

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, al Comune di Laterza (TA) e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Comando Provinciale dei VVF. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 15 facciate e 5 facciate relative al parere ARPA reso con nota prot. 3729 del 19/01/2018;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.


Il Dirigente (ad interim) del Servizio AIA-RIR

Dott. Giuseppe MAESTRI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. ssa Antonietta RICCIO

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004161 - 32 - del 22/01/2018 - STTA



Firmato digitalmente
Co.Ge. = AIA_025
via PEC

Spett.le **REGIONE PUGLIA**
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche e
Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E p.c. **PROGEVA S.r.l.**
S.C. 14 Madonna delle Grazie – Caione
74014 Laterza (TA)
infoprogeva@pec.it

Oggetto: PROGEVA S.r.l. - D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Comunicazione di modifica per la valutazione del carattere di sostanzialità. Sospensione dei termini di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi.-Trasmissione parere

*Rif. Autorizzazione Integrata Ambientale Progeva S.r.l. D.D. n. 14 del 07.07.2015 e ss.mm.e ii.
Note della Regione Puglia n. 10031 del 20/10/2017 e n. 219 del 09/01/2018*

In riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato alla presente, il parere prot. 3729 del 19/01/2018 redatto, per competenza, dalla U.O.C. CRA – Direzione Scientifica ARPA Puglia.

1

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale
(dott. Vittorio Esposito)

Il Direttore del DAP
(dott.ssa Maria Spartera)

A.D.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



POSTA INTERNA

Spett.le DAP Taranto

Oggetto: **PROGEVA S.r.L. - D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Comunicazione di modifica per la valutazione del carattere di sostanzialità. Sospensione dei termini di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi. Richiesta di parere. Riscontro.**

Si riscontra la richiesta del DAP Taranto in merito alla nota della Regione Puglia n. 219 del 09/01/2018, che richiama la precedente nota n. 10031 del 20/10/2017, relativamente all'impianto in oggetto. Oggetto della nota è la valutazione della richiesta inoltrata dal Gestore circa la modifica delle prescrizioni AIA/Allegato tecnico n. 39, 40 e 41 (D.D. AIA n. 14 del 07/07/2015) relativamente alle torri di lavaggio, così riportate:


Prescrizioni su costruzione/gestione torri di lavaggio:
 Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio, associate ai biofiltri, garantiscano:
 39. Velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec
 40. Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;
 41. Altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm, rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2:1.000 espresso in m³/Nm³

In sintesi, il Gestore con nota n. 820/2017/LM/cc inviata alla Regione Puglia (prot. 9017 del 22/09/2017) argomentava la necessità di adeguare le citate prescrizioni a riferimenti normativi ritenuti meglio applicabili alla tecnologia dei presidi da installare in impianto (torri di lavaggio a letti flottanti), in quanto specifici della tipologia di dettaglio tecnologico; in particolare il Gestore, riferendo che la tipologia di presidio ambientale è contemplata quale BAT nel documento BREF *Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management (2016)*, e richiamando le caratteristiche minime di tali impianti di abbattimento riportate nelle Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla DGR 30/05/2012 - n. IX/3552 (*Scheda AU.ST.03 - Abbattitore ad umido scrubber a torre (colonna a letti flottanti)*), chiede che relativamente alle torri di lavaggio da installarsi nella configurazione del primo stralcio funzionale, ritenute più performanti rispetto a quelle di progetto a letto fisso, le prescrizioni n. 39, 40 e 41 sopra citate siano sostituite dalla seguente prescrizione:

- *Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio a letto flottante, associate al biofiltro, garantiscano almeno le seguenti performance prestazionali in accordo con quanto previsto dalla DGR Lombardia 30 maggio 2012 - n.IX/3552:*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
 Centro Regionale Aria
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200
 e-mail: aria@arpa.puglia.it



<i>Numero di letti</i>	<i>Almeno 2 per reazione acido/base</i>
<i>Velocità</i>	<i>3 < v < 5 m/s</i>
<i>Perdita di carico</i>	<i>< 2 kPa</i>
<i>Altezza di strato letti</i>	<i>0,2 - 0,4 m</i>
<i>Tempo di contatto</i>	<i>> 0,5 m/s per stadio</i>
<i>Portata ricircolo</i>	<i>1 mc liquido / 1000 mc aria</i>

A tal proposito si riporta uno stralcio di quanto riportato dalle citate Linee Guida della Regione Lombardia:

SCHEDA AU.ST.03 - ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)	
Tipo di abbattitore	SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)
Impiego	Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene (composti di natura acida e/o basica)
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	< 55°C.
2. Numero dei letti flottanti	Almeno 2 per reazione acido/base
3. Velocità di attraversamento nei letti flottanti	3 < v < 5 m/s
4. Altezza di ogni letto flottante in condizioni statiche	0,2 - 0,4 m
5. Perdita di carico	< 2,0 kPa.
6. Portata minima del liquido ricircolato	1 mc di liquido x 1000 m ³ di effluente gassoso
7. Tipo di nebulizzazione	Sorizzatori nebulizzatori da 10 µm con raggio di copertura minimo sovrapposto del 30%
8. Tipo di fluido abbattente	Acqua o soluzione specifica

In effetti la scheda AU.ST.03 è specifica per le torri di lavaggio a letti flottanti, le stesse oggetto delle installazioni di cui al primo stralcio funzionale, come dichiarato dal Gestore, e appare pertanto più adeguata per la definizione delle caratteristiche minime degli impianti rispetto a quelle più generiche per gli scrubbers richiamate nelle attuali prescrizioni AIA in esame.


Inoltre, il prospetto dei parametri suggeriti nella nuova prescrizione, così come proposta dal Gestore in sostituzione delle attuali n. 39, 40 e 41, al netto di dettagli descrittivi dei parametri e dell'aggiunta del parametro "tempo di contatto", assente nella scheda AU.ST.03 della DGR Lombardia, risulta congrua rispetto a quanto quest'ultima riporta.

Pertanto, in considerazione della sostanziale pertinenza del rilievo effettuato e, soprattutto, del fatto che ai fini del controllo dei livelli emissivi prescritti al sistema di abbattimento degli odori fanno fede le misure effettuate al biofiltro e non alla torre di lavaggio, che funge perciò da pretrattamento rispetto all'abbattimento finale del carico odorigeno ad opera del biofiltro, si ritiene che le prescrizioni n. 39, 40 e 41 possano essere eliminate dal quadro prescrittivo o quanto meno riviste alla luce dei riferimenti tecnici del documento tecnico considerato.

Si osserva che quanto detto è anche applicabile alle analoghe prescrizioni n. 49, 50 e 51 riferite al medesimo argomento nel secondo stralcio funzionale in AIA.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



In merito all'oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale presentata dal Gestore, concernente l'accorpamento dei due punti di emissione (EC1, EC2) - biofiltro esistente a servizio del capannone ricezione rifiuti (EC1) e biofiltro a realizzarsi nei lavori del primo stralcio funzionale (EC2), da porre a servizio di nuove aree da confinare nell'impianto - nell'unico punto emissivo EC1 a valle dell'ampliamento della superficie di abbattimento, si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore:

- le caratteristiche del biofiltro saranno le seguenti (Relazione tecnica Progeva, Elaborato 01.1 rev. 8/17):

Biofiltro 1 (EC1+EC2=EC1)	Edifici Aspirati	portata da tratt. (mc/h)	sup biofiltro (mq)	h. biofiltro (m)	vol biofiltro (mc)	V. Aria/V. Biof.	Vel. Aria (m/s)	Tempe Cont. (secx30)
		Ricezione						
	Posttrattamento							
	Corridoio1							
	Corridoio2							
	Vaghiatura (ex conf.)	160.000	1.375	1,5	2.063	78	0,0323	46
	Bilanciera (roturuck)							
	Maturazione							
	Corridoio3							
	Vaghiatura (ex conf.)							


- il nuovo biofiltro (EC1) sarà costituito da 4 moduli, singolarmente disattivabili per consentire le operazioni di manutenzione del presidio, e tratterà una portata di effluente pari circa alla somma delle singole portate degli aeriformi convogliati su EC1 esistente (43.860 Nm³/h) e su EC2 (116.886 Nm³/h) di progetto;
- la superficie emissiva ed il volume del materiale biofiltrante saranno pari alla somma delle rispettive grandezze dell'esistente e di quello in progetto. Sarà garantito il trattamento di volumi d'aria pari a 3 ricambi aria/ora;
- il Gestore dichiara che con la messa in esercizio del primo stralcio funzionale verranno messe in opera a monte del biofiltro, così come modificato dall'accorpamento, n. 4 torri di lavaggio del tipo "a letto flottante" anziché "a letto fisso", come già invece previsto dal progetto iniziale.

A tal proposito si osserva che, nella nuova configurazione, il sistema biofiltrante assumerà dimensioni di rilievo che evidentemente richiederanno un adeguato livello di manutenzione del presidio al fine di assicurare nel tempo la necessaria efficienza di abbattimento e garantire l'omogeneità dello strato biofiltrante.

In tal senso il controllo delle caratteristiche fluidodinamiche e dei parametri di funzionamento del biofiltro (es. velocità media del modulo filtrante alla superficie, carico specifico medio, tempo di residenza medio, efficienza di abbattimento, umidità del letto biofiltrante, temperatura) finalizzati in particolare alla verifica delle perdite di carico e dell'assenza di flussi preferenziali, richiederà un appropriato grado di dettaglio del protocollo di campionamento in fase di autocontrollo, che non potrà prescindere da una adeguata mappatura delle velocità dell'effluente alla superficie da determinare sulle sub_aree opportunamente individuate secondo criteri definiti. Pertanto il parere favorevole alla modifica in oggetto è subordinato alla condivisione preliminare con ARPA Puglia di una proposta di protocollo di manutenzione, controllo e campionamento della superficie biofiltrante, così come risultante dall'accorpamento dei presidi

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
Centro Regionale Arla
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200
e-mail: arla@arpa.puglia.it



corrispondenti ai già definiti punti di emissione EC1 ed EC2, che dovrà recare il dettaglio della divisione in aree della superficie (finalizzata ad impedire la localizzazione dei campionamenti solo in alcune porzioni di biofiltro), la suddivisione in sub_aree per la verifica dei parametri richiesti e i criteri per l'individuazione dei punti di misura delle velocità dell'effluente, i criteri per l'individuazione delle sub_aree su cui effettuare il campionamento delle emissioni, le modalità di campionamento e di analisi.

Il Funzionario tecnico
Dr. Antonio Mazzone

Il Direttore del CRA
Dr. Roberto Giua

